REGOLAMENTO (CEE) N. 3294/74 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3375/73 del Consiglio, del 10 dicembre 1973, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (2), la Comunità deve ridurre del 37,5 % il dazio che essa applica all'importazione delle nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 21 700 tonnellate ; che è pertanto opportuno aprire per il 1975 il contingente tariffario comunitario in questione ; che l'applicazione della riduzione del 37,5 % al dazio della tariffa doganale comune determina per il contingente un dazio del 2,5 % per la Comunità nella sua composizione originaria ; che per quanto concerne i nuovi Stati membri si deve notare che l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'accordo interinale che mette in vigore talune disposizioni del protocollo complementare, prevede, da un lato, che le riduzioni dei dazi doganali prescritte in virtù dell'accordo di associazione siano applicate dai nuovi Stati membri a partire dall'entrata in vigore dell'accordo interinale, nella misura e secondo il calendario stabiliti ; che le aliquote a partire dalle quali i nuovi Stati membri applicano dette riduzioni sono quelle che essi applicano in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi e, dall'altro lato, che le aliquote risultanti dall'applicazione di dette riduzioni per quanto concerne i prodotti elencati in particolare nell'allegato 6 del protocollo addizionale — tra i quali le nocciole — non possono in alcun caso essere inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria ; che la riduzione che deve essere applicata dai nuovi Stati membri nell'ambito del contingente tariffario considerato deve quindi in taluni casi essere limitata al 40 % ;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;

considerando che in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione, in provenienza dalla Turchia, negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1971, 1972 e 1973 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità, le percentuali indicate nella seguente tabella :

(1) GU n. C 140 del 13. 11. 1974, pag. 9.
(2) GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 1.

	1971		1972		1973	
	in t	in %	in t	in %	in t	in %
Germania	24 166	65,88	36 776	70,59	39 133	72,66
Benelux	4 557	12,42	5 220	10,02	3 323	6,17
Francia	3 581	9,76	4 906	9,42	6 170	11,45
Italia	148	0,40	197	0,38	150	0,28
Danimarca	854	2,33	795	1,53	975	1,81
Irlanda	177	0,48	424	0,81	201	0,37
Regno Unito	3 200	8,73	3 777	7,25	3 910	7,26
	36 683		52 095		53 862	

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1975, ed in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue :

Germania	65,93
Benelux	10,14
Francia	8,20
Italia	0,25
Danimarca	2,67
Irlanda	1,66
Regno Unito	11,15

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell'aliquota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che, tenuto conto del carattere stagionale delle importazioni, sembra opportuno fissare il limite di riversamento al 40 % dell'aliquota iniziale ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 nella Comunità è aperto un contingente tariffario comunitario di 21 700 tonnellate per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

2. Entro i limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 2,5 %.

3. I nuovi Stati membri applicano nell'ambito del contingente tariffario comunitario i dazi calcolati secondo le disposizioni di cui all'atto di adesione, all'accordo interinale e al regolamento (CEE) n. 3375/73.

4. Il contingente tariffario è ripartito e gestito conformemente alle disposizioni di cui in appresso.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 17 700 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1975, ammontano a :

Germania	11 669	tonnellate,
Benelux	1 795	tonnellate,
Francia	1 451	tonnellate,
Italia	45	tonnellate,
Danimarca	472	tonnellate,
Irlanda	294	tonnellate,
Regno Unito	1 974	tonnellate.

3. La seconda parte, di 4 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, una volta esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1975.

Articolo 5

Lo Stato membro che al 15 ottobre 1975 non abbia esaurito la propria aliquota iniziale riversa nella riserva, entro il 31 ottobre 1975, la frazione non utilizzata di tale aliquota al di là del 40 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1975, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1975 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale riversata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 novembre 1975, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote supplementari

da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. FOURCADE